



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Vito Bepato, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Borella, Marina Perona e
Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni
in Venezia, Dorsoduro, 3593;

contro

Comune di Saonara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Marcello M. Fracanzani, con domicilio eletto presso Carla Gobbetto in
Mestre, via Fiume, 11;
Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in
giudizio;

nei confronti di

Fabio Ferraresso, Natalina Gobbi e Gianfranco Ferraresso, rappresentati e difesi
dagli avv. Paolo Neri, Federica Sgualdino, Franco Zambelli, con domicilio eletto

presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
A.F. Petroli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mazzonetto, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R..

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 1553 del 16/2/2012, avente ad oggetto:
"autorizzazione di installazione di nuovo impianto stradale di distribuzione carburante in via Vittorio Emanuele II";

del permesso di costruire n. 38 del 12/12/2011 con i quali i signori Ferraresso sono stati autorizzati alla "nuova realizzazione impianto di carburante da costruirsi in via dei vivai";

della delibera della giunta comunale di Saonara 8/5/2003 n. 90 di delimitazione del centro abitato;

del nulla osta della Provincia di Padova prot. n. 156478 del 12/10/2010 "decreto di concessione stradale".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Saonara e di Fabio Ferraresso e di Natalina Gobbi e di Gianfranco Ferraresso e di A.F. Petroli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 il dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Prescindendo dalle altre eccezioni di inammissibilità, il ricorso – come anche eccepito dalle controparti – deve essere dichiarato inammissibile, alla luce della consolidata giurisprudenza, per carenza di interesse.

Infatti, l'impianto di distribuzione di carburanti della ricorrente rispetto a quello contestato della controinteressata è sito in un tratto di strada a due corsie, separate da costruzioni che impediscono l'attraversamento della carreggiata, ed intercetta, nella relativa carreggiata, i veicoli che muovono nella direttrice Nord – Sud, mentre l'altro impianto, nella diversa carreggiata, intercetta i veicoli che si muovono nella perpendicolare direzione Est – Ovest.

Le due stazioni di servizio distano inoltre più di 500 metri.

Pertanto non vi è una rilevante interferenza tra i due flussi veicolari. Così che può concludersi che i due impianti di distribuzione hanno bacini d'utenza essenzialmente distinti (ex multis: TAR Lazio, I, 15.2.2012, n. 1526).

Il ricorso deve allora essere dichiarato inammissibile, mentre le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Stefano Mielli, Primo Referendario

Marco Morgantini, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)